SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1961

(119ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » **(1171) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 2087, 2088, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097
BERGAMASCO 2090
CONTI, *relatore* 2089, 2090, 2097
FRANZA 2093, 2094
PARRI 2090, 2095, 2096
PIOLA 2089, 2092, 2093, 2095
RODA 2089, 2091, 2092, 2093
RUGGERI 2089, 2091, 2092, 2094, 2097
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2088, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097

La seduta è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Franza, Giacometti, Minio, Mott, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Braccesi, Angelo De Luca, Ponti e Valmarana sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Buizza, Samek Lodovici, Bussi e Merlin.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli e per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno resa il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Come si ricorderà, la discussione generale è stata praticamente ultimata dopo la esemplare relazione del senatore Conti, alla quale rendiamo ancora oggi omaggio, perchè si è trattato di un meritorio lavoro che ha riscosso pieni elogi. Poi il senatore Conti ha avuto ulteriori contatti col ministro Trabucchi, dopo di che ha proposto gli emendamenti di cui ha dato notizia egli stesso nel corso della precedente discussione, e che, dietro mia preghiera, egli ha provveduto a redigere per iscritto, come appare dal testo che abbiamo sott'occhio e che consta di tre colonne: nella prima sono riportati gli articoli così come furono proposti dal disegno di legge ministeriale; nella seconda gli emendamenti successivamente proposti dal Governo; nella terza gli emendamenti proposti dal relatore ed accettati dal Governo.

Il nuovo testo corrisponde alle esigenze manifestatesi nel corso della discussione, sia per quanto riguarda i canoni dei proventi demaniali che i sovracanoni, e migliora i limiti, eliminando alcune asprezze che avevano sollevato perplessità e difficoltà forse non superabili. Ritengo pertanto che nulla osti alla chiusura della discussione generale e al passaggio all'esame degli articoli.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole alla approvazione del testo proposto dal senatore Conti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Rimane inteso, se non si fanno osservazioni, che tale esame e tale votazione avranno luogo sul testo ultimo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato.

Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

I sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per Kw nominale concesso.

Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (bacini montani).

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Due osservazioni: ho già avuto modo di dire che accettavo la nuova formulazione di questo articolo... per la regola dell'amore senza misura, perchè in sostanza l'agricoltura merita questo, e ribadisco tale concetto; in secondo luogo ritengo sia il caso di eliminare alla fine del quarto comma le parole tra parentesi « bacini montani » in quanto si trattava di una indicazione ad uso di chi esaminava la norma, ma non di un concetto che sia necessario ed opportuno inserire nella legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella

legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 40 e in lire 80 per metro quadrato e per anno.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

R O D A . Prima di tutto chiedo scusa agli onorevoli colleghi per non essere potuto intervenire alla precedente discussione, ma mi trovavo ad Alberobello a vedere i trulli ed inoltre la riunione della Commissione è stata anticipata. Dopo di che ritengo opportuno far subito rilevare che, se non erro, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si ritorna al parametro moltiplicatore 5, a differenza di quello usato per tutte le altre norme. L'articolo 2, come si sarà potuto rilevare, riguarda esclusivamente le concessioni marittime, vale a dire le spiagge e i porti. Sui porti non ho niente da dire, anche perchè non sono un marinaio. Sulla questione delle spiagge possiedo una certa competenza come la posseggono tutti, ossia competenza di bagnanti, dal punto di vista economico della parola. Ebbene, allora mi chiedo: è mai possibile applicare un parametro unico a tutte le spiagge? Ma c'è spiaggia e spiaggia. C'è per esempio quella dell'hôtel Continentale di Santa Margherita Ligure nella quale le cabine costano 100.000 lire il mese come minimo e ci sono altre spiagge di lusso dove le cabine costano centinaia di migliaia di lire il mese. E ci sono invece delle spiagge popolari, che sono gestite dai Comuni. Come è allora possibile adottare un unico parametro sia per spiagge popolari dove vanno i lavoratori, la povera gente a fare il bagno quando hanno qualche ora libera, spesso solo il sabato o la domenica, che per quelle di lusso?

Ho assistito, facendo da paciere, ad una faida tra fratelli per una questione di concessione di bagni in una spiaggia del Tigullio: ciò perchè determinati tipi di bagni rendono decine di milioni l'anno. E allora perchè noi dobbiamo continuare a consentire che ci sia gente che guadagna milioni l'anno con le spiagge private e adottare per esse gli stessi criteri delle spiagge pubbliche?

Capisco benissimo che presentare un emendamento all'ultimo momento e innestarlo nel quadro organico del provvedimento è un piccolo problema; ma io penso che potrebbe essere risolto accantonando la votazione sull'articolo 2 e riservandoci di ritornarvi sopra prima di approvare il disegno di legge nel suo complesso. Potremo così con calma e ponderazione eliminare queste distorsioni che sono veramente immorali.

P I O L A . Le spiagge sono tutte uguali: è l'attrezzatura che è differente.

R O D A . Ma allora perchè nel nostro sistema tributario abbiamo una imposta progressiva? La differenza fra cabine e cabine, esteriormente, è minima; quelle cosiddette di lusso si distinguono forse per una più accurata manutenzione, non di più, specie quelle in cemento. Eppure io insisto nel dire che non è possibile trattare con lo stesso metro le cabine delle spiagge popolari e quelle delle spiagge di lusso.

C O N T I , *relatore*. Se vizio c'e, in ordine a quanto asserito dal senatore Roda, esso è un vizio d'origine perchè riguarda l'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, alla quale il provvedimento in esame fa riferimento. E comunque va rilevato che differenza c'è, in quanto si ha una elevazione a 40 lire per metro quadrato per anno e a 80 lire per metro quadrato per anno rispettivamente per i limiti normali dei canoni relativi ai cantieri navali e Marina mercantile e per le altre ipotesi.

R O D A . Per le spiagge però il criterio è identico, per qualunque di esse.

R U G G E R I . Le due misure di 40 e 80 lire non riguardano due differenti tipi di spiaggia.

B E R G A M A S C O . Esattamente: la prima riguarda i cantieri, la seconda misura tutte le altre ipotesi. Peraltro, occorre far caso alla precisazione che, per quanto concerne la seconda misura, si tratta di limiti minimi, la qualcosa significa che sussiste la possibilità di una valutazione caso per caso con eventuali aumenti.

C O N T I , *relatore*. Vi è una certa elasticità per l'applicazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Bisogna tener presente che i concetti sono due e diversi, perchè quello concernente i cantieri è un canone fisso e quell'altro è un limite minimo. Se si legge l'articolo 2 riportato insieme alla relazione del senatore Conti, si avrà in merito una idea molto chiara. Infatti nell'articolo suddetto è scritto: « Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'articolo 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, e dell'articolo 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'Amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente.

Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale stabilito nell'articolo 779 del precitato regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno ».

Da quanto sopra, dunque, si rileva che il primo è un canone fisso e l'altro è un canone con limite minimo: questo a chiarimento del punto di partenza e anche del punto di arrivo. Lo so anch'io che, come dice il senatore Piola, per quanto concerne il secondo canone in realtà tutti finiscono per pagare secondo la stessa misura. Da parte mia non avrei nessuna difficoltà se, trovando una formula graduale, si potesse stabilire di iniziare con un canone in partenza di 40 per andare a 80, o a 160, fin dove si vuole. Però riconosco che è difficile, molto difficile, fare una graduazione, perchè oggi noi sappiamo che, per esempio, sui *camping* situati in aree demaniali, l'imprenditore paga un canone irrisorio e guadagna dai 30 ai 40 milioni per anno. E questo è un guadagno normale per un *camping*, in quanto lo spazio e tanto e gli imprenditori pagano il terreno due soldi... Credo che non si possa tener conto soltanto di località particolari. Ecco perchè bisognerebbe che i funzionari della marina mercantile fossero più attrezzati e arrivassero a poter graduare le diverse spiagge. Se si vuole stabilire dei minimi, io non avrei alcuna difficoltà di ridurre il minimo e dire nell'articolo in esame: il minimo è ridotto *a tot*, che viene raddoppiato e quadruplicato se si tratta di località di cura, soggiorno e turismo. Altrimenti la riduzione mi sembra non facile in quanto non vi è possibilità di riferimento tra spiagge di prima categoria e di altre categorie non precisate.

Il capoverso successivo riguarda la preoccupazione manifestata dal Ministero della marina mercantile che il terreno venga utilizzato per costruzioni di durata superiore ad un anno e pertanto il canone relativo alla concessione — che può anche essere trentennale — dovrà essere fissato di volta in volta, d'accordo con il Ministro delle finanze. Si poteva infatti verificare che un concessionario costruisse nell'area demaniale e pagasse, stando al disposto del primo comma, un canone fisso, mentre in forza della suddetta norma il concessionario dovrà fare domanda annuale per l'applicazione del canone.

Non avrei difficoltà ad accettare una diversa formulazione, ma bisognerebbe poter stabilire quali sono le spiagge di prima categoria, come quelle di Santa Margherita Ligure, di Rimini o Riccione, e quelle di seconda. Ecco perchè io mi sono fermato a quello che era il limite minimo.

P A R R I . La diversa categoria delle spiagge potrebbe essere determinata dagli Uffici tecnici erariali o dalle Intendenze di finanza...

R O D A . Penso che noi dovremmo stabilire una specie di graduazione per aree geografiche, il che — secondo me — è facile. Vi sembra possibile che si debbano pagare 80 lire per metro quadrato nelle isole Lipari che sono ancora deserte e lo stesso canone venga applicato per le località marinare dove la gente pullula e gli stabilimenti balneari sfruttano in modo intensivo lo spazio e ne ricavano utili enormi, tanto che le 80 lire al metro quadrato diventano una quisquilia irrisoria? Siccome c'è una distinzione dei luoghi di villeggiatura, vi sono cioè località di un certo nome e prestigio, e poichè talune spiagge sono di pertinenza degli alberghi che le fanno pagare somme iperboliche, non vedo perchè non si possa addivenire ad una classificazione e a una divisione delle spiagge. Quelle, ripeto, che appartengono ad alberghi di lusso sono, in 99 casi su cento, fatte pagare cifre iperboliche. In talune spiagge le cabine si pagano 100 e più mila lire al mese. Come è mai possibile allora che il Royal Palace Excelsior di Rapallo debba pagare solo 80 lire per metro quadrato quando sfrutta quello spazio demaniale in maniera vergognosa? Ecco che un secondo parametro potrebbe essere agganciato alle zone che sono state date in concessione a pensioni ed alberghi di lusso che, secondo me, dovrebbero pagare in proporzione allo sfruttamento che della spiaggia fanno presso i propri clienti. Cominciamo dunque a stabilire queste categorie.

R U G G E R I . Avevo già detto nel corso della discussione generale che non ci sentiamo di approvare una legge che modifica in questo modo i canoni demaniali. C'è il problema delle spiagge che è di notevole importanza, ma non solo per i bagni. Eccone un esempio: il canone per l'uso degli arenili è il minimo e cioè dovrebbe essere 16 lire per metro quadrato; orbene, la Cooperativa canapieri di San Benedetto, attualmente, usa l'arenile di San Benedetto e paga un canone che viene modificato di anno in anno. Ora, prima ancora che vada in vigore il provvedimento in esame, la cooperativa paga già lire 75 per metro quadrato e dispone di 400 metri quadrati.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Vuol dire che con l'entrata in vigore della legge pagherà 80 lire.

R U G G E R I . E evidente che andrà a pagare al minimo 80 lire, con facoltà alla capitaneria di aumentare tale misura a sua discrezione. Ho portato l'esempio per dire che tutto il sistema è sbagliato e che è necessario correggerlo, anche per quanto riguarda il differente uso delle spiagge, che non è lo stesso per Gabicce e per Riccione, nè per Portorecanati e Santa Margherita Ligure: in quelle di lusso si guadagnano miliardi e sarebbe giustissimo oltre che equo aumentare il canone in proporzione. Il turista popolare pagherà di più, perchè andrà egualmente a fare i bagni, ma il turista ricco dovrà pur pagare il capanno in misura maggiore del povero. È necessario, secondo noi, togliere all'Amministrazione la facoltà di tassare di anno in anno indiscriminatamente e sostituire con una opportuna casistica. Non si farà nemmeno in tal modo giustizia al cento per cento, ma almeno si cercherà di colpire gli sfruttatori delle concessioni demaniali. Si faccia una tabella con 8-10 voci, dividendo l'uso degli arenili e dei cantieri a seconda dell'utilizzazione, con particolare riguardo alle lavorazioni artigianali, alle piccole industrie eccetera. La facoltà dell'Amministrazione di modificare ogni anno il canone non è giusta, in quanto crea una precarietà, una incertezza, per cui ripeto la richiesta fatta durante la discussione generale. L'articolo 1 è stato approvato; ma l'articolo 2 che è esteso anche ai porti prevede un aumento del canone da lire 8 a lire 40: ci sono dei bacini portuali, dei piccoli squeri, degli scali che non sono in grado di affrontare l'aumento di cinque volte per l'uso precario, e spesso avviene che da un anno all'altro queste piccole attività, o anche grandi attività, debbano sgomberare per esigenze militari. Mi pare che tali indiscriminati aumenti non possono essere accettati.

Noi siamo del parere che se andiamo a fare una tabella in questo senso ci guadagnamo. In certe spiagge importanti e per certe attività che si esplicano nei bacini portuali è possibile anche chiedere di più;

non vengono sollevate eccezioni, specialmente poi se la concessione diventa trentennale. Se, per esempio, uno stabilimento, che risiede sull'area del demanio marittimo a ridosso del porto e svolge un'attività inerente al traffico marittimo, ha una concessione trentennale, può anche pagare un canone maggiore; perchè è evidente che c'è la possibilità di fare un investimento di crediti a lunga durata, eccetera; non solo, ma cade anche il problema dei mutui e finanziamenti che non si possono fare se non c'è la sicurezza che su quel terreno lo stabilimento durerà per trent'anni.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 dice: « Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo »; ma per quanto si riferisce alle concessioni già in atto?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* A questo articolo è stato già presentato un emendamento aggiuntivo, dopo le parole: « Per le nuove concessioni », delle altre: « e le rinnovazioni ».

P I O L A . Desideravo osservare, a quanto hanno detto i senatori Roda e Ruggeri, che non si può partire dal principio che l'Amministrazione non merita fiducia e che i funzionari non sanno fare e non fanno il loro dovere; bisogna partire da un principio assolutamente opposto, cioè avere fiducia nell'Amministrazione, altrimenti mandiamo per aria tutti i nostri istituti.

Ora noi fissiamo per legge un minimo e lasciamo all'Amministrazione la responsabilità e la discrezionalità di applicare il canone. È per questo che le osservazioni dei senatori Roda e Ruggeri non hanno fondamento.

R U G G E R I . Onorevole Piola, scusi la interruzione, ma io le ho portato un caso.

P I O L A . Ma una rondine non fa primavera. Si tratta di casi fortunatamente rari: e allora si denunciano al Ministro, si fa una interpellanza, eccetera; ma il principio della sana amministrazione non lo possiamo abbandonare, altrimenti è finita.

P R E S I D E N T E . Una volta stabilito il canone minimo, è in facoltà dell'Amministrazione l'applicarlo o meno.

R O D A . Qui non si tratta di fiducia o sfiducia. È questione che l'esperienza c'insegna che l'Amministrazione, in questi casi, tende all'appiattimento. Se si esaminano le tabelle attuali troviamo un appiattimento singolare. Ecco il motivo per cui noi vorremmo introdurre un'aggiunta all'articolo, o un articolo aggiuntivo che serva di indirizzo all'Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Se noi mettiamo come punto fermo che il canone fissato è quello minimo, e dal verbale risulta che tutti noi siamo d'accordo che il Ministro deve graduare quel minimo tenendo conto del movimento, dell'importanza, di tutti gli elementi che ci sono per giudicare un'attività diversa dall'altra, mi pare che possiamo avere fiducia.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vorrei anzitutto rispondere al senatore Ruggeri. Egli dice: noi abbiamo una cooperativa a San Benedetto per la quale, siccome non si tratta di uno « squero » ma si tratta di un'utilizzazione artigianale, non di cantiere navale, avremmo dovuto pagare un canone in relazione a 16 lire per metro quadrato: ce ne fanno pagare 75. Siccome nel disegno di legge non fissiamo che un minimo per anno, si passerà dalle lire 75 alle lire 80, perchè al di sopra non si può andare.

R U G G E R I . È evidente che se c'è questo indirizzo da parte dell'Amministrazione, se hanno già aumentato una volta, aumenteranno ancora.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Hanno aumentato perchè il minimo era talmente ridicolo che già da soli avevano pensato di arrivare a 75 lire al metro quadrato; adesso arriveranno a 80. La facoltà l'hanno anche adesso, il limite massimo non c'è neanche adesso.

Secondo punto: per quanto riguarda il limite per gli « squeri », per quelli che si chiamano i cantieri navali, si dice da taluno

che le 40 lire fisse sono troppo poche perchè non lasciano la possibilità di aumento. Se la Commissione ritiene di modificare l'articolo 2, il quale nel primo comma recita: « sono stabiliti rispettivamente in lire 40 e in lire 80 per metro quadrato e per anno », in: « è fissato rispettivamente il limite minimo in lire 40 e in lire 80 per metro quadrato e per anno », non ho alcuna difficoltà, perchè potrà accadere che lo « squero » si trovi a Genova o in altra località importante e quindi ci potrà essere un vantaggio maggiore.

Terzo punto: se, come dicevo prima, voi volete dire che i canoni minimi sono raddoppiati se si tratta di concessioni di spiagge per località di cura, soggiorno e turismo, io non ho nessuna difficoltà; però ci pensate voi.

Circa l'osservazione del senatore Ruggeri, il quale fa rilevare che si tratta di canoni annuali, ci sono due possibilità diverse: c'è la possibilità della concessione annuale, che è quella del capannone eccetera, c'è la possibilità della concessione pluriennale dove il canone è fissato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e il Ministero delle finanze. Invece il primo comma riguarda soltanto le concessioni annuali: la tenda, la cabina, il *camping*, riguarda, in una parola, la spiaggia. Quindi, sostanzialmente, basta che i componenti la Commissione si mettano d'accordo.

Infine, tengo a precisare che, all'inizio dell'articolo 2, dopo le parole « Per le nuove concessioni », si devono aggiungere le altre « e le rinnovazioni ».

P I O L A . Si potrebbe aggiungere, dopo il primo comma: « L'Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'attività economica che i concessionari traggono dalla concessione ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Benissimo, così è implicita la fiducia nell'Amministrazione: è un invito.

R O D A . Fermo restando quanto riguarda le spiagge di pertinenza di alberghi e pensioni.

P I O L A . Ma non si può mettere « spiagge di prima categoria »: non esiste questa classificazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Propongo di aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore a un anno », le seguenti: « e quelli per la utilizzazione di spiagge e arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni ».

F R A N Z A . Ma ci sono tanti mezzi per colpirli.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È il contratto di affitto, insomma. Soltanto che in questo caso è richiesto il concerto col Ministro delle finanze; invece che dire: « con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze », si può dire: « con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze », perchè noi in tal modo possiamo anche delegare l'Intendenza.

R O D A . Benissimo.

F R A N Z A . Questo emendamento darà poi ragione e causa a una serie di conflitti e di contrasti, perchè se l'Amministrazione fissa una certa aliquota al concessionario per le sue installazioni, questi è tenuto a subire la volontà dell'Amministrazione; non è che egli si possa ribellare, perchè l'Amministrazione potrebbe non dargli più la concessione. E dove arriviamo, quando già è stata data una concessione, quando su tale base sono stati già stabiliti degli impianti fissi?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda gli impianti fissi, il concessionario sapeva che la concessione era per quel determinato periodo di tempo.

F R A N Z A . E poi, qual'è il rimedio? A chi bisogna ricorrere? Il concessionario con-

tro chi ricorrerà? Farà un giudizio contro l'Amministrazione?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Il concessionario non ha un diritto. Il concessionario ha oggi una concessione che va a scadere a un determinato momento; se la vuole più lunga, contratti con l'Amministrazione.

FRANZA. Ma i miglioramenti apportati dal concessionario nella zona?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Oggi ci sono dei concessionari che hanno degli alberghi; è evidente che l'Amministrazione stabilirà la concessione in relazione all'utilità.

FRANZA. Se non ci sono limiti alla applicazione del canone si può arrivare nell'ordine di migliaia di lire al metro quadrato.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati proposti alcuni emendamenti.

Il primo di essi, proposto dal ministro Trabucchi, tende ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « di demanio pubblico marittimo », le altre: « e per le rinnovazioni ».

È stato poi presentato dal senatore Piola un emendamento (proposto in relazione alle obiezioni sollevate dai senatori Roda e Ruggeri) tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, un comma del seguente tenore: « La Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione ».

Al secondo comma, vi è ancora un emendamento proposto dal ministro Trabucchi, tendente ad aggiungere, dopo le parole « superiore ad un anno » le altre: « e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni »; sempre al secondo comma, vi è un altro emendamento del Ministro, tendente a sostituire la parola « Ministro » con la parola « Ministero ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del Ministro al primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Piola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del Ministro al secondo comma, ora divenuto terzo comma, dell'articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento, sostitutivo, proposto dal Ministro al suddetto comma.

(*È approvato*).

L'articolo 2, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 40 e in lire 80 per metro quadrato e per anno.

L'Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base della utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze ».

RUGGERI. Dichiaro che voteremo contro l'approvazione di questo articolo.

FRANZA. Dichiaro di astenermi dalla votazione con riferimento all'ultimo comma dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono quintuplicate le misure del canone annuo per ettaro stabilito in base al primo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate.

Di questo articolo il relatore ha proposto la soppressione. Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

Il testo proposto dal relatore è costituito dai primi due commi dell'originario testo governativo, con la soppressione, nel secondo comma, delle parole: « per metro lineade ». Il terzo comma, secondo il testo del relatore, è soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il secondo comma.

(*È approvato*).

L'onorevole Ministro propone l'aggiunta, al testo proposto dal relatore, di un comma così formulato:

« La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150 mila volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150 mila volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo, proposto dal Ministro.

(*È approvato*).

P I O L A . Cerchiamo di aiutare anche l'industria!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Abbiamo ridotto molto i canoni relativi alle linee che trasportano corrente a bassa tensione, che è quella che serve per le case. Per l'industria noi aumentiamo il canone solo quando la corrente supera una certa tensione, che è proporzionale all'importanza dell'azienda.

P A R R I . Non comprendo bene la ragione dell'emendamento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Permettetemi di osservare che una volta portato il minimo a 2.500 lire, il che è molto poco, bisogna tener conto del fatto che la servitù che impone un cavo di molta potenza è molto diversa dalla servitù che impone un cavo di piccola potenza anche agli effetti del campo elettrico e di tutto il complesso;

per cui si dice che una servitù che riguarda un piccolo elettrodotto è piccola, una servitù che riguarda un elettrodotto con tensione superiore a 150.000 volt, è maggiore.

P A R R I . Però un elettrodotto di potenza maggiore ha un costo più elevato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*, È una maggiore spesa, ma comporta anche una servitù maggiore, come l'impegno a non costruire fino a una determinata distanza; i cavi sotterranei possono portare a particolari cure poichè ci sono le correnti vaganti: ma non è opportuno entrare in questi particolari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250.000 volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.

P A R R I . Vorrei chiedere una spiegazione al Ministro, e cioè: ci sono utilizzazioni di acque di canali demaniali che sono altamente redditizie per la loro caratteristica, che hanno una portata notevole costante e producono una energia di alto reddito. I canoni di queste utilizzazioni sono molto bassi; per essi che cosa si prevede?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non rientrano in questo disegno di legge; dipendono dall'amministrazione del canale Cavour e da altre aziende.

P A R R I . Li raccomando alla particolare attenzione del Ministro.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ho già elaborato un disegno di legge per la creazione di un'azienda autonoma, per la quale ci sono già, naturalmente, delle resistenze, ma che riusciremo a varare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1962.

Per quanto riguarda l'articolo 7, faccio rilevare al ministro Trabucchi che mi è stata fatta questa osservazione: se non vi sia la convenienza di dare efficacia alla legge, dopo la sua pubblicazione, alla scadenza dei canoni; questo perchè vi sono scadenze diverse.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Questo darebbe luogo a molte difficoltà perchè bisognerebbe, per ogni canone, andare a vedere la data di scadenza, dare avviso, eccetera.

CONTI, *relatore.* Con la formula attuale si debbono rifare tutti i computi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Ma l'attuazione del provvedimento è resa ancor più difficile col dire: « alla prima scadenza successiva ». Piuttosto, se si è incerti sull'opportunità che il disegno di legge entri in vigore il 1° gennaio 1962, si può adottare questa formulazione: « La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Ma i canoni che sono ancora in corso per arrivare a un anno, restano invariati?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Si aggiornano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del testo dell'articolo 7, testè proposto dall'onorevole Ministro.

(*È approvato*).

RUGGERI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari